CAMERA DEI DEPUTATI N. 1826

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

BADALONI MARIA, BARDOTTI, PISONI, BIASINI, RACCHETTI, ROMANATO, BERTÈ, FUSARO, GIORDANO, DALL'ARMELLINA, CATTANEO PETRINI GIANNINA, ROGNONI

Presentata il 25 settembre 1969

Iscrizione alle facoltà ed agli istituti superiori di magistero

ONOREVOLI COLLEGHI ! — Secondo la legislazione vigente i diplomati degli istituti magistrali possono iscriversi alle facoltà e agli istituti superiori di magistero (creati per loro e riservati a loro fino al 1962) mediante un esame di concorso e per un numero di posti determinato annualmente dal Ministero della pubblica istruzione. In seguito alla legge 31 dicembre 1962, n. 1859, anche coloro che sono muniti del diploma di maturità scientifica possono liberamente accedere alle facoltà e agli istituti superiori di magistero senza concorso.

Sin dal 1962 il Ministero della pubblica istruzione era stato sollecitato ad eliminare la diversa disciplina abolendo il concorso e il numero chiuso per i provenienti dall'istituto magistrale e, in effetti, negli anni 1966-1967 e 1967-1968, dietro richiesta delle facoltà e degli istituti stessi, ha concesso l'ammissione a quanti avevano superato il concorso; limitatamente, poi, all'anno 1968-1969, con decreto-legge 22 dicembre 1968, n. 1241, convertito in legge dal Parlamento (12 febbraio 1969, n. 8), ha abolito anche l'esame di concorso.

La limitazione della legge testè citata ad un anno di validità, riporta la questione per l'anno accademico che si apre e i giovani attendono, legittimamente fiduciosi di non dover tornare indietro in un momento in cui sempre più largamente si afferma l'orientamento verso la liberalizzazione degli accessi all'università.

Molte sono le ragioni che militano a favore della abolizione della norma restrittiva divenuta anacronistica.

Si adduce, a sostegno della tesi limitativa, la durata quadriennale degli studi nell'istituto magistrale: ma anche coloro che sono in possesso del diploma di maturità artistica, compiono gli studi nel liceo artistico quadriennale ed accedono alla facoltà di architettura senza numero chiuso e senza esami.

Si obietta che le facoltà e gli istituti di magistero risulterebbero – tolto ogni limite per l'ammissione – troppo affollati. Ma, a parte il fatto che nessun provvedimento è stato adottato per altre facoltà oggi superaffollate (ad esempio le facoltà di economia e commercio) si poteva evitare, sino alla attesa riforma, di ammettere alle facoltà e agli istituti di magistero coloro che sono in possesso della maturità scientifica e possono fare una ampia scelta fra le facoltà universitarie, mentre i diplomati dagli istituti magistrali possono adire solo alle facoltà e agli istituti di

magistero. E non v'è dubbio che l'ordinamento attuale degli studi, nelle suddette facoltà, risulta essere molto più consono al tipo degli studi che si compiono nell'istituto magistrale !

Si attende – è vero – sia la riforma universitaria, sia la riforma degli istituti secondari superiori, quindi anche quella degli istituti magistrali o meglio degli studi di preparazione del maestro che dovrebbero compiersi alla università dopo una scuola superiore quinquennale. Non appare giusto però che, nell'attesa, tanti giovani siano tenuti fuori dall'università o meglio dall'unica facoltà nella quale possono compiere la loro preparazione culturale e dove hanno dimostrato di saper studiare e prepararsi efficacemente all'insegnamento.

Per i motivi esposti si propone, con l'articolo unico del presente testo di legge, di sanzionare quanto fu disposto lo scorso anno e di ammettere, fino a nuove disposizioni ampiamente riformatrici degli studi secondari e universitari, a partire dall'anno accademico 1969-70, senza concorso e senza numero chiuso, i diplomati degli istituti magistrali alle facoltà e agli istituti superiori di magistero.

I presentatori confidano nella sollecita approvazione del Parlamento certamente sensibile all'urgenza del provvedimento e all'attesa dei giovani.

PROPOSTA DI LEGGE

—

ARTICOLO UNICO.

A partire dall'anno scolastico 1969-70 la iscrizione alle facoltà e agli istituti superiori di magistero ha luogo senza l'esame di concorso previsto dall'articolo 224 del testo unico delle leggi sulla istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592.

Si applicano agli studenti iscritti alle facoltà e agli istituti superiori di magistero le norme vigenti per gli studenti iscritti alle altre facoltà universitarie.